

Titoli di credito - Assegno bancario – segnalazione in CAI – mancata negoziazione – illegittimità – fattispecie (l. n. 386/1990, art. 10bis).

Pur considerata la funzione svolta dalla CAI, la circostanza che l'intermediario non dia corso alla procedura di versamento dell'assegno in presenza di mere difficoltà tecniche integra un comportamento di per sé illegittimo sul piano negoziale. Ciò anche in quanto il portatore dell'assegno ha in genere interesse a negoziare il titolo "segnalato" al fine di renderne conclamato, se del caso, il mancato pagamento e di avviare le procedure del protesto ed eventuali altre iniziative per la tutela dei suoi diritti. (MDC)

FATTO

Per la ricorrente l'intermediario resistente avrebbe illegittimamente impedito la negoziazione di un assegno di € 100.000 con scadenza al 31.10.2021 n. ***4-07, tratto presso un altro intermediario e presentato per il pagamento.

L'assegno è stato ricevuto dalla ricorrente in ragione della cessione delle quote societarie dalla stessa detenuta e oggetto di un contratto preliminare a fronte del pagamento complessivo di € 650.000,00 che doveva essere corrisposto in rate mensili. Il comportamento dell'intermediario avrebbe determinato un pregiudizio alla ricorrente correlato all'impossibilità di "poter usufruire della liquidità" derivante dall'incasso del titolo.

La ricorrente dichiara che il legale rappresentante della società si era recato i giorni successivi al mancato incasso presso la filiale conferendo con il direttore, che ribadiva l'impossibilità di procedere senza dare alcuna spiegazione. Soltanto con pec del 17 dicembre l'intermediario indicava la presenza di un problema tecnico.

La ricorrente chiede pertanto il risarcimento del danno quantificato nell'importo dell'assegno.

L'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per irregolarità della procura rilasciata a favore del legale rappresentante della società ricorrente, sia in quanto rilasciata dal legale rappresentante in proprio, sia in quanto non prevede la vertenza dinanzi all'ABF. Ritiene altresì inammissibile la richiesta risarcitoria, avanzata solo in sede di ricorso e non nel reclamo prodromico, nel quale non veniva contestato né un danno né un comportamento illegittimo del resistente ma solo richieste le motivazioni che avevano impedito la negoziazione del titolo.

Nel merito l'intermediario afferma che al momento del tentato versamento dell'assegno, in particolare durante la conferma della "mappa di acquisizione immagine", la procedura mostrava un messaggio di blocco che segnalava "assegno diffidato" e non permetteva di chiudere la maschera di versamento. Il tentativo di forzare la procedura per superare il blocco e permettere comunque l'incasso dell'assegno non andava a buon fine. Successivamente la ricorrente non si presentava più in Agenzia, almeno per richiedere la negoziazione del titolo, nonostante che la Direttrice, per mero scrupolo e attenzione, avesse

provato ripetutamente a contattarla per invitarla in filiale: dal 2 novembre aveva tutto il tempo per presentarsi nuovamente in filiale e provare a versare l'assegno. Invece l'8 novembre la ricorrente trasmetteva formale reclamo.

Con riguardo alla richiesta di risarcimento danni, l'intermediario ne rileva l'infondatezza e la carenza sia di ogni prova, sia del nesso eziologico tra i suoi comportamenti e il danno asseritamente subito.

L'intermediario chiede al Collegio di dichiarare il ricorso inammissibile, anche in quanto la domanda risarcitoria non è presente nel reclamo, o in subordine di rigettarlo.

Nelle repliche il ricorrente contesta le eccezioni preliminari dell'intermediario, in quanto la procura è stata rilasciata con la spendita del nome della società, mentre la richiesta risarcitoria si ricollega al comportamento dell'intermediario contestato in sede di reclamo. Sottolinea che il legale rappresentante della società si è recato in filiale, dopo il mancato incasso, per altre due volte, senza che l'intermediario provasse a negoziare il titolo, nonostante ne avesse fatto esplicita richiesta. Insiste per l'accoglimento del ricorso.

Nelle controrepliche, l'intermediario ribadisce quanto affermato in precedenza e insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. L'intermediario solleva un'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità del ricorso per irregolarità della procura conferita al procuratore speciale che ha agito per la società ricorrente.

L'illegittimità della procura è individuata nei seguenti due profili:

- 1) il legale rappresentante della società ricorrente avrebbe rilasciato in proprio, dunque senza la spendita del nome dalla società, la procura speciale ai fini della presentazione del ricorso;
- 2) la procura non specificherebbe il conferimento del potere di agire davanti all'ABF.

Con riguardo al primo aspetto, dal contenuto del modulo di ricorso si desume chiaramente che "il cliente" che agisce nella presente procedura ABF è la società ricorrente e che il suo amministratore unico e legale rappresentante è la stessa persona che conferisce al procuratore speciale il potere di compiere gli atti del procedimento.

Inoltre, benché il testo della procura non riporti espressamente l'indicazione che chi la sottoscrive agisce quale legale rappresentante della società ricorrente, la firma della procura è apposta con la seguente dicitura "Z*** srl n.q. legale rappresentante".

Non può dunque sussistere alcuna incertezza in merito al fatto che colui che ha sottoscritto la procura speciale ai fini dell'avvio del procedimento ABF lo ha fatto non a titolo personale, bensì nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente.

Con riferimento al secondo profilo di contestazione della procura, è vero che in quest'ultima non vi è menzione espressa della possibilità per il procuratore speciale di agire davanti all'ABF e tuttavia il riferimento al potere di "ricorrere al procedimento di mediazione" previsto dal d. lgs n. 28/2010 può essere interpretato in senso ampio e ricomprendere lo stesso procedimento ABF considerato che: (i) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d. lgs n. 28/2010 la mediazione è definita come "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa"; (ii) l'art. 4, comma 3, del suddetto decreto legislativo si riferisce al "procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto"; (iii) il successivo art. 5 del decreto legislativo in commento indica esplicitamente tra i

procedimenti di mediazione considerati come condizione di procedibilità dei giudizi anche “il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.

L’eccezione va rigettata.

2. Un’altra eccezione pregiudiziale sollevata dall’intermediario concerne l’inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che il reclamo non contiene la richiesta di risarcimento del danno, formulata invece nel ricorso.

L’eccezione è infondata atteso che le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* emanate dalla Banca d’Italia prevedono che la domanda di risarcimento del danno può essere presentata per la prima volta anche nel ricorso quando il pregiudizio lamentato è conseguenza immediata e diretta del comportamento contestato nel reclamo (v. la sezione VI, paragrafo 1).

3. Nel merito, la questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la legittimità della condotta tenuta dall’intermediario resistente in relazione alla mancata negoziazione dell’assegno presentato per il pagamento dalla società ricorrente.

Risulta documentalmente comprovato dall’intermediario che quest’ultimo ha bloccato l’operazione di versamento dell’assegno al momento della sua presentazione in data 2 novembre 2021 in quanto il titolo risultava segnalato nel segmento PASS dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento previsto dall’art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (CAI).

In particolare, il segmento PASS (Procedura Assegni Sottratti o Smarriti) è stato istituito per la segnalazione dei dati degli “assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione” (v. l’art. 10-bis, comma 1, lett. b, della legge n. 386/1990) e degli “assegni bancari e postali (...) di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento” (v. l’art. 10-bis, comma 1, lett. f, della legge n. 386/1990).

Il regolamento sul funzionamento dell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, approvato con decreto del Ministero della Giustizia 7 novembre 2001, n. 458, specifica che nell’archivio CAI sono inserite le “coordinate dei moduli di assegno dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento” (art. 2, lett. e) nonché le “coordinate dei moduli di assegno non restituiti” (art. 2, lett. f).

Inoltre, il regolamento del Governatore della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002 precisa che nella CAI confluiscono i dati degli assegni bancari e postali sottratti e smarriti nonché degli assegni non restituiti dal correntista revocato e di quelli bloccati per altri motivi (art. 7).

Tenuto conto di quanto stabilito nelle norme tecniche che regolano il funzionamento del segmento PASS emanate dalla Banca d’Italia (v. il documento *Rete Interbancaria CAI - Centrale d’Allarme Interbancaria – Funzioni Segmento PASS* del 17 novembre 2020), risulta che l’assegno presentato dalla ricorrente è stato segnalato nel segmento PASS in data 26 ottobre 2021, dunque 5 giorni prima della data della sua emissione il 31 ottobre 2021 e 7 giorni prima della data della sua presentazione per la negoziazione il 2 novembre 2021, con la causale del blocco che riporta il codice 050, dunque per motivi “altri” rispetto a un titolo “denunciato/smarrito”, “non restituito da revoca aziendale”, “non restituito da revoca di Sistema d’iniziativa da parte dell’Ente segnalante” oppure “non restituito da revoca di Sistema di conformità a una segnalazione divulgata dalla CAI (CAPRI)”.

Pur considerata la funzione svolta dalla CAI quale strumento che consente agli intermediari di verificare la presenza di irregolarità nei titoli in circolazione, il fatto che

l'intermediario resistente il 2 novembre 2021 non abbia dato corso alla procedura di versamento dell'assegno sembra costituire un comportamento di per sé illegittimo sul piano negoziale, posto che l'intermediario avrebbe potuto superare le difficoltà "tecniche", da lui stesso indicate come transitorie, portando il titolo all'incasso salvo buon fine. Ciò anche alla luce del fatto che il portatore dell'assegno ha in genere interesse a negoziare il titolo segnalato nel segmento PASS al fine di renderne conclamato, se del caso, il mancato pagamento e di avviare le procedure del protesto ed eventuali altre iniziative per la tutela dei suoi diritti.

4. Irrilevante è invece la circostanza che l'intermediario abbia inviato alla ricorrente la comunicazione di recesso dal rapporto di conto corrente in data 2 dicembre 2021, dunque prima di fornire con la comunicazione del 7 dicembre 2021 una spiegazione su quanto accaduto in merito all'assegno non negoziato.

Secondo la ricorrente ciò avrebbe definitivamente impedito l'incasso dell'assegno anche a causa della difficoltà per la società ricorrente di aprire un nuovo conto corrente "in ragione di un provvedimento di sequestro delle quote disposto dal Tribunale di Velletri".

Quanto dedotto dalla ricorrente risulta inconferente perché, come risulta dai documenti agli atti, il conto corrente ha continuato a essere operativo fino al 31 gennaio 2022.

P. Q. M.

**Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario.
Respinge nel resto (....omissis...).**